

L.R. 17 febbraio 1968, n. 4

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1959.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 5

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1960.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 6

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1961.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 7

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1962.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 8

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 1963, numero 34, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1963.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 9

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 1°(gradi) luglio 1966, n. 31, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 23 febbraio 1968, n. 13

Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 19 aprile 1968, n. 20

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 1967, n. 50, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 23 aprile 1968, n. 21

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Cagliari.

L.R. 23 aprile 1968, n. 22

Abrogazione della legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

L.R. 7 maggio 1968, n. 23

Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

con carico familiare.

L.R. 8 maggio 1968, n. 24

Istituzione dell'Ente Minerario Sardo.

L.R. 8 maggio 1968, n. 25

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda.

L.R. 16 maggio 1968, n. 28

Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

L.R. 16 maggio 1968, n. 29

Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

L.R. 11 luglio 1968, n. 32

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 1967, n. 59, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 11 luglio 1968, n. 33

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1967, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 14 agosto 1968, n. 38

Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.

L.R. 23 ottobre 1968, n. 43

Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1967-68 in Sardegna.

L.R. 8 novembre 1968, n. 46

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968.

L.R. 18 novembre 1968, n. 47

Interventi per le zone industriali.

L.R. 24 gennaio 1969, n. 5

Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 29 gennaio 1969, n. 7

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 29 gennaio 1969, n. 8

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

L.R. 12 marzo 1969, n. 10

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 marzo 1969, n. 11

Convalidazione del D.P.G.R. 16 luglio 1968, n. 44, relativo al prelevamento della somma di Lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 marzo 1969, n. 12

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 agosto 1968, n. 66, relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 marzo 1969, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1963, n. 2, concernente anticipazioni di fondi agli Ospedali Riuniti e Casa di Riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.

L.R. 12 marzo 1969, n. 9

Modifica alla legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, e concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Zootecnico e Casario per la Sardegna.

L.R. 12 maggio 1969, n. 19

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 1968, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 20

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 1968, n. 89, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 21

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 1968, n. 92, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 22

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1968, n. 95, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per

l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 23

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 1968, n. 96, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 19 maggio 1969, n. 24

Concessione di un ulteriore contributo all'Amministrazione Comunale di Sassari per la erezione del Monumento alla Brigata Sassari.

L.R. 21 maggio 1969, n. 25

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 28 maggio 1969, n. 26

Concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27.

L.R. 31 ottobre 1969, n. 31

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l'annata Agraria 1968 - 69 in Sardegna .

L.R. 16 dicembre 1969, n. 33

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 30 aprile 1969, n. 32, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 34

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 25 maggio 1969, n. 40, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 35

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 25 maggio 1969, n. 41, relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 36

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 25 giugno 1969, n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 37

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n. 22,

relativo al prelevamento della somma di lire 210.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26.705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 38

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 39

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1969, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 30 dicembre 1969, n. 40

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Toscana

L.R. 03/08/2016, n. 51

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alla legge regionale n. 28/2005, alla legge regionale n. 31/2005, alla legge regionale n. 55/2008, alla legge regionale n. 40/2009.

Pubblicata nel B.U. Toscana 5 agosto 2016, n. 33, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l'articolo 44 dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa");

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012");

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo del le infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125;

Considerato quanto segue:

1. Le politiche della semplificazione e della qualità della regolazione sono oggetto, ormai da anni, di una attenzione sempre maggiore, sia in ambito comunitario, sia nazionale, in quanto ritenute presupposto indispensabile per garantire la competitività delle imprese;

2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l'allontanamento della pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la competitività dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attività economiche, scoraggiano gli investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche;

3. A ciò consegue la necessità di far sì che la pubblica amministrazione diventi un soggetto "facilitatore" dello sviluppo, migliorando la qualità della normazione e l'efficacia dell'azione amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi informativi superflui;

4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalità prioritarie, fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità;

5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della L.R. n. 40/2009: in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla L.R. n. 55/2008, la semplificazione è identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della pubblica amministrazione e il programma regionale di sviluppo (PRS) è identificato quale quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione;

6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi;
7. Si pone all'attenzione della Regione la necessità di considerare in ogni settore il rispetto dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico e il contrasto ai cambiamenti climatici. Ambiente e qualità della vita sono elementi ai quali si deve prestare la massima attenzione e la mobilità e l'utilizzo delle auto sono parti integranti di questo processo. Una crescente sensibilità per le tematiche ambientali e i consumi impone di riconsiderare anche l'uso dei combustibili eco-compatibili;
8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sulla L.R. n. 28/2005 introducendo in essa una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non presente;
9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale, si intende completare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata con la L.R. n. 31/2005, contemplando in essa anche i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Essi costituiscono, infatti, principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro di rapporti illimitato nell'ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento;
10. Con l'approvazione della L.R. n. 55/2008, la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto della normazione, disciplinando l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione di impatto della regolamentazione (VIR). Essendo ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, è opportuno procedere con l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione in essa del cosiddetto test micro, piccole, medie imprese (MPMI), al fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato dall'Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile delle PMI, intese quali attori fondamentali all'interno del quadro economico dell'Unione europea. Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione ex ante, la cui funzione è quella di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo, programmatico e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In particolare saranno oggetto di valutazione le proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi nonché di avvisi pubblici, con particolare riferimento alle agevolazioni a favore delle imprese di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese). In tale modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese;
11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale per una riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le molteplici e trasversali attività di semplificazione, improntato al principio della collaborazione interistituzionale;
12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, si introduce per la Giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione è volta ad individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso già avviato dalla Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), anche se ai fini dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

13. Al fine di garantire l'uniformità di interpretazione e applicazione delle leggi regionali, nonché la celerità dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una banca dati dei pareri regionali ad esse relative;

14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilità di definire mediante regolamento termini più brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione;

15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese è complessa e frammentata ed esiste un oggettivo problema di molteplicità di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e spesso scarsamente collaborative. Tutto ciò comporta duplicazioni inutili e sproporzionate dei controlli. Per ovviare a queste problematiche è nato, limitatamente ai controlli per le imprese agricole, il registro unico dei controlli (RUC), che è il "luogo" in cui si condividono e integrano le attività di controllo della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo sviluppo di un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l'opportunità per le varie amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli, semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni possibili in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In Toscana il RUC è stato implementato nel 2013 dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un progetto che ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di ciò, la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la realizzazione di un'agenda regionale dei controlli;

16. Al fine di garantire l'effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attività produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti un'attività produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa, si prevede l'obbligo per la Giunta regionale di presentare al Consiglio regionale un'apposita relazione con cadenza annuale.

Approva la presente legge

Art. 1 Distribuzione di carburanti eco compatibili. Modifiche all'articolo 54 della L.R. n. 28/2005.

In vigore dal 20 agosto 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito degli interventi regionali per la qualità dell'aria, è autorizzata l'apertura di nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici."

Art. 2 Commercio elettronico. Inserimento dell'articolo 66-bis nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 66 della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:

"Art. 66-bis

Commercio elettronico

1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).".

Art. 3 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Inserimento dell'articolo 1-bis nella L.R. n. 31/2005.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

Art. 4 Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell'articolo 4-bis nella L.R. n. 55/2008.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è inserito il seguente:

"Art. 4-bis

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa

1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa"), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

2. Con gli atti di intesa di cui all'articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l'adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).

3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.

4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.".

Art. 5 Sessione per la semplificazione. Inserimento dell'articolo 1-bis nella L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

Sessione per la semplificazione

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1."

Art. 6 Riordino di organi collegiali. Inserimento dell'articolo 2.1 nella L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 2.1

Riordino di organi collegiali

1. In conformità ai principi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.

2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale."

Art. 7 Banca dati dei pareri regionali. Inserimento dell'articolo 14-ter nella L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 14-bis della L.R. n. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 14-ter

Banca dati dei pareri regionali

1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.

2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati."

Art. 8 Riduzione di termini. Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 40/2009.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009 è aggiunto il seguente: "3-bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione.".

Art. 9 Controlli sulle imprese. Inserimento del capo IV bis nel titolo II della L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 48 del capo IV del titolo II della L.R. n. 40/2009 è inserito il seguente capo: "Capo IV bis - Controlli sulle imprese".

Art. 10 Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Inserimento dell'articolo 48-bis nella L.R. n. 40/2009.

1. Nel capo IV bis del titolo II della L.R. n. 40/2009, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis

Agenda regionale dei controlli sulle imprese

1. In conformità all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:

- a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
- b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
- c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.

3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.

4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:

- a) i dati identificativi dell'impresa;
- b) l'elenco dei controlli effettuati;
- c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
- d) la data e la tipologia di controllo espletato;
- e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
- f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
- g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.

5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.

6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.

7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).".

Art. 11 Sistema degli sportelli unici per le attività produttive. Sostituzione dell'articolo 72 della L.R. n. 40/2009.

1. L'articolo 72 della L.R. n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 72

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:

a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;

b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39;

c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

XV LEGISLATURA**Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5****PROGRAMMA***PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE***PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE****Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti***Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).***CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE****- PREVISIONI NORMATIVE, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, EVIDENZE E CRITICITA' RISCOstrate**

pag. 2

- INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO

pag. 59

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 1 <i>Politica provinciale della casa</i></p> <p>La politica provinciale della casa in favore di nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e di Rovereto nonché dei comprensori, nel seguito della legge indicati come enti locali.</p> <p>La legge riserva alla Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riparto delle risorse del fondo provinciale casa tra la Provincia e gli enti locali; • l'adozione del regolamento di esecuzione previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando il potere regolamentare riconosciuto agli enti locali dal vigente ordinamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; • la funzione di indirizzo e coordinamento (concernente, in particolare, la definizione di standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche, nel rispetto di quelli definiti dallo Stato) <i>mediante atti di carattere generale</i> (adottati previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali e previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale). Ove l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni, ovvero il parere non sia rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può procedere tenendo conto delle eventuali posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. <p>Per il perseguimento delle proprie finalità, la legge provinciale individua le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attuazione di un Piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi dell'istituto trentino per l'edilizia abitativa – società per azioni (ITEA SpA) (articolo 4 comma 7); • la concessione di un contributo integrativo (2, comma 1, lettera e) ai nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone 	<p>La legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 è entrata in vigore il 30 novembre 2005.</p> <p>La disciplina generale per il riparto del Fondo provinciale casa è stata definita dal regolamento di esecuzione della legge ed è ora contenuto nel articolo 49 del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione della legge, emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg. Il regolamento è stato oggetto nel tempo di svariate modifiche – d.P.P. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg (modificativo degli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45 e 46, degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, sostitutivo degli articoli 6, 13, 29 e 47, aggiuntivo degli articoli 30 bis e 35 bis e) e con d.P.P. 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg (modificativo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 41 e degli allegati 3 e 5, sostitutivo degli articoli 14, 38, 42 e degli allegati 1 e 4, abrogativo dell'articolo 44) – e da ultimo abrogato e sostituito dal d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg che a sua volta è stato modificato con d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg.</p> <p>Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono state esercitate dalla Provincia annualmente, con specifiche deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. L'articolo 8, comma 4, lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo del Trentino</i>) prevede che in sede di prima applicazione sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative in materia di edilizia pubblica e sovvenzionata. L'articolo 9, comma 2 della stessa legge provinciale stabilisce che la Provincia esercita, con riferimento alla definizione degli standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche, il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie.</p> <p>Il Piano straordinario è stato adottato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 828 del 4 aprile 2008).</p> <p>Il contributo integrativo, nelle diverse tipologie previste, è stato disciplinato dal regolamento di esecuzione (articoli 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35) e da specifiche deliberazioni della Giunta</p>	<p>Il riferimento espresso in legge ai comuni di Trento e di Rovereto e ai comprensori deve essere letto alla luce della istituzione delle comunità di valle (<i>legge provinciale n. 3 del 2006</i>) che ha incluso nella comunità di valle della Vallagarina il comune di Rovereto e ha previsto che i comuni del territorio della valle dell'Adige che appartenevano al comprensorio della valle dell'Adige (Aldeno, Cimone, Garniga terme) ora non sono ricompresi nelle nuove comunità e sono convenzionati al comune di Trento secondo quanto disposto dalla riforma istituzionale.</p> <p>L'articolo 1 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che – in relazione alla possibilità di messa a disposizione, da parte di ITEA Spa, di alloggi o immobili a favore di enti, di associazioni senza scopo di lucro e di istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale nonché delle forze dell'ordine – ha previsto che in luogo dell'iniziativa da parte dell'ente locale per la messa a disposizione sia l'ITEA a provvedere direttamente, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'ente locale sul cui territorio è collocato l'alloggio.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (<i>legge finanziaria provinciale 2011</i>) che sopprime, ai fini della concessione del contributo integrativo, la condizione di avere stipulato "da almeno tre mesi" un contratto di locazione per alloggio diverso da quello sociale e la condizione di "avere presentato domanda per l'alloggio sociale".</p> <p>Si evidenzia che il contributo integrativo può essere fruito da chi, pur non avendo presentato domanda di alloggio pubblico, abbia stipulato un contratto di locazione, anche entro tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, a differenza di quanto previsto dall'originaria disposizione che non consentiva tale possibilità.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>di locazione per gli alloggi sociali, previa stipula di un'apposita convenzione con il beneficiario, avendo riguardo all'esigenza di adottare misure che non influenzino negativamente il mercato delle locazioni, in via temporanea il contributo integrativo può altresì essere concesso anche ai nuclei che, in possesso dei requisiti, abbiano stipulato, alla data di presentazione della domanda, un contratto di locazione per alloggi diversi dagli alloggi sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mesa a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, attraverso l'ITEA Spa, di alloggi comunque in loro disponibilità, ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione, in relazione alle caratteristiche del bisogno del nucleo familiare; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA Spa sono regolati da apposite convenzioni;l • a mesa a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilite sulla base di criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione, di alloggi di ITEA Spa, di imprese convenzionate, di imprese e privati proprietari che abbiano beneficiato di contributi provinciali nonché realizzati dal fondo comune di investimento immobiliare chiuso (articolo 4, commi 5 bis, 5 ter e 5 ter 1, e dall'articolo 4 bis) , comunque in loro disponibilità, senza alcun ulteriore intervento pubblico a favore di questi nuclei salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata; i rapporti tra gli enti locali e i soggetti previsti da questa lettera sono regolati da apposite convenzioni; • la promozione dell'accesso alla proprietà dell'alloggio, del suo risanamento e della sua ristrutturazione; <p>Per quanto le politiche in favore degli immigrati e degli studenti universitari restano in vigore l'articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (<i>Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria</i>) e le disposizioni della l.p. 24 maggio 1991, n. 9 (<i>Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore</i>). Negli accordi di programma e nelle convenzioni tra enti</p>	<p>provinciale. La concessione del contributo integrativo è avvenuta secondo quanto stabilito dalla legge ancorché la relativa disciplina sia stata oggetto di plurime modifiche volte a rimodulare i requisiti di accesso e le procedure, per perseguire obiettivi di equità ed efficienza.</p> <p>La mesa a disposizione e la locazione degli alloggi sociali a canone sostenibile (ITEA Spa) sono state disciplinate dal regolamento di esecuzione (articoli da 2 a 25) e da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>La mesa a disposizione e la locazione di alloggi a canone moderato (ITEA Spa, imprese, privati proprietari) sono state disciplinate dal regolamento di esecuzione (articoli da 36 a 46) e da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>La promozione dell'accesso alla proprietà dell'alloggio è stata realizzata attraverso piani di cessione degli alloggi pubblici agli inquilini di ITEA.</p> <p>Ai fini della promozione dell'accesso alla proprietà della casa vanno in ogni caso segnalati gli altri interventi effettuati in attuazione della vigente legislazione provinciale e in particolare quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in applicazione della legge provinciale n. 21 del 1992 in materia di edilizia agevolata, tramite specifici piani straordinari; <ul style="list-style-type: none"> ◦ anno 2006 (legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, articolo 58): deliberazione della Giunta provinciale n. 493 del 17 marzo 2006 – concessione contributi per interventi di costruzione, acquisto, acquisto e risanamento, risanamento; ◦ anno 2008 (legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, articolo 53): deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 11 aprile 2008 – concessione contributi per interventi di costruzione, acquisto, acquisto e risanamento, risanamento); ◦ anno 2010 (legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, articolo 59): deliberazione della Giunta provinciale n. 1006 del 30 aprile 2010 – concessione contributi per interventi di costruzione, acquisto, acquisto e risanamento, risanamento, costruzione effettuata da cooperative edilizie e risanamento alloggi da destinare alla locazione 	<p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sopprime la mesa a disposizione di alloggi idonei da parte di "imprese convenzionate"; • ridefinisce l'indicatore ICEF per gli alloggi a canone moderato comprendendola tra "una soglia minima e una soglia massima"; • amplia i soggetti che possono mettere a disposizione alloggi a canone moderato inserendo anche imprese convenzionate, privati proprietari e fondi immobiliari chiusi; • sopprime – limitandola solo ad ITEA Spa – la possibilità per le imprese convenzionate di mettere a disposizione alloggi a favore di enti, istituzioni e forze dell'ordine. <p>Si evidenzia che è stata soppressa la possibilità per la Provincia di convenzionarsi con le imprese ai fini della realizzazione di alloggi a canone sociale in quanto la disposizione non ha mai trovato applicazione.</p> <p>Articolo 6 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) che ha inserito il comma 6bis prevedendo la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale a cura della la struttura provinciale competente.</p> <p>Sulla base dei Piani di cessione varati dalla Giunta provinciale nel corso degli anni, ITEA Spa ha ceduto agli inquilini 5.573 alloggi alla data di dicembre 2010. Dal 2011 ad oggi sono stati ceduti ulteriori 309 alloggi, di cui 215 mediante patti di futura vendita.</p> <p>Gli elementi informativi relativi allo stato di attuazione degli istituti richiamati dall'articolo 1 sono riportati a compendio dell'esame delle specifiche disposizioni della legge riferite agli stessi, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compiti riservati alla Provincia (riparto del fondo provinciale casa, regolamento di